DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(86/215/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a norma della direttiva 66/403/CEE (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), a decorrere dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più, in linea di massima, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alla suddetta direttiva ;

considerando tuttavia che, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva suddetta autorizza gli Stati membri a prorogare sino al 31 gennaio 1984 la validità delle constatazioni d'equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie ;

considerando che tali lavori non sono tuttora terminati e che occorre aggiornare detta data limite fino alla data determinata conformemente agli obblighi derivanti per gli Stati membri dal regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ;

considerando che questa misura lascia impregiudicati gli obblighi precitati e che, per quanto concerne i tuberi-seme di patate prodotti in Canada, della proroga possono pertanto avvalersi soltanto la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana, entro i limiti fissati dalla decisione 86/120/CEE (5) della Commissione, nonché il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese che, a norma dell'atto di adesione, non applicheranno la direttiva soprammenzionata prima del 30 giugno 1986,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data del 31 gennaio 1984 è sostituita da quella del 31 marzo 1986 ed è aggiunta la frase seguente :

« Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, la data del 31 marzo 1986 è sostituita da quella del 30 giugno 1986 e la data del 1° luglio 1975 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) Parere reso il 16 maggio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(5) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.